**NUOVA "SABATINI-TER" - commi 95 e 96**

É confermata l'**eliminazione della soglia di € 200.000** entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente **l'erogazione del contributo in un'unica soluzione** a favore delle PMI beneficiarie **indipendentemente dall'importo del finanziamento** (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:

* in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
* per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo **subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento**.

**SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE - commi 206 e da 208 a 212**

**È** **confermata la** **proroga fino al 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

* a **cessioni di crediti**, **senza garanzia di solvenza** prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021;

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, l'ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;

* a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che **il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione** e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un **minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione**. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021

In sede di approvazione è stato altresì previsto che, **a decorrere dall'1.3 al 30.6.2021**, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a **titolo gratuito**, **fino alla copertura del 90% del finanziamento** per un **importo massimo garantito fino a € 5 milioni** tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

**FONDO GARANZIA PMI - commi da 244 a 247**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga **fino 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ([Informativa SEAC 9.6.2020, n. 169](https://all-in.seac.it/#/document/319/2860904/0) - Informativa SEAC [9.6.2020](https://all-in.seac.it/#/document/319/2860904/0), n. 16921.[10](https://all-in.seac.it/#/document/319/2840054/0).2020, [n. 306](https://all-in.seac.it/#/document/319/2873912/0)).

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

La citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che tale norma **proroga** le disposizioni in materia di **garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI** ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una **graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione**, **attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore** delle c.d. "midcap" sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all'art. 1, DL n. 23/2020.

**PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI - commi da 248 a 254**

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

* per le **aperture di credito a revoca e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
* per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
* per i **mutui / altri finanziamentia rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell'art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all'art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21006-web-resources/image/1.png | È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 **al 30.6.2021.** |

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

* **già ammesse** **alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera **automaticamente** senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
* **non ancora ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, **possono essere ammesse**, presentando apposita comunicazione, **entro il 31.1.2021**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal 30.6.2021**.

**BONUS BEBÈ - comma 362**

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall'art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato **dall'1.1 al 31.12.2021**, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

|  |  |
| --- | --- |
| **ISEE** | **Bonus bebé** |
| pari o inferiore a € 7.000 annui | € 1.920 |
| da € 7.001 a € 40.000 annui | € 1.440 |
| da € 40.001 annui | € 960 |

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

**FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI - commi da 381 a 384**

In sede di approvazione è stato riconosciuto **per il 2021** un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di **riduzione** del contratto di locazione.

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21006-web-resources/image/1.png | ll contributo in esame è **pari al 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore; |

Per il riconoscimento del contributo:

* il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;
* è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

Un'analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

**FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE - comma 526 e 527**

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede**:

* iscritti a Università statali;
* appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
* che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
* residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

**BONUS CULTURA 18ENNI - commi 576 e 611**

È confermato **anche per il 2021** il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni** nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale

È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli **abbonamenti a periodici** (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

**CREDITO D'IMPOSTA SERVIZI DIGITALI - comma 610**

È confermato **anche per il 2021 e 2022** , a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il **riconoscimento del credito d'imposta pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

**CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI - commi 612 e 613**

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento **per il 2021 e 2022** di un **contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100** sotto forma di **sconto sul prezzo di vendita** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.

Va evidenziato che:

* l'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
	+ ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
	+ fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connesione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;
* il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

**"BONUS TV 5G" - commi 614 e 615**

L'art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. "Bonus TV 5G") per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

ll bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore.

In sede di approvazione, allo scopo di **favorire il rinnovo / sostituzione** degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di **favorire ilcorretto smaltimento** degli apparecchi obsoleti, il "bonus TV 5G" è stato esteso **all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

**BONUS EMISSIONI C02 AUTOVETTURE - commi da 651 a 659**

L'art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1** nuovo con **prezzo** risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) il riconoscimento:

* di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **contestualmente rottamato** un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato;

|  |  |
| --- | --- |
| **CO2 g/km** | **Contributo** |
| 0-20 | € 6.000 |
| 21-60 | € 2.500 |

* un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, **inassenza della rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato.

|  |  |
| --- | --- |
| **CO2 g/km** | **Contributo** |
| 0-20 | € 4.000 |
| 21-60 | € 1.500 |

In sede di approvazione:

* è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista;
* con la modifica del comma 1042 e l'introduzione del nuovo comma 1042-bis all'art. 1, Legge n. 145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km cui è collegata la misura dell'imposta dovuta da parte dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

Di conseguenza:

* + **dall'1.3.2019 al 31.12.2020** l'ìmposta è così individuata;

|  |  |
| --- | --- |
| **CO2 g/km** | **Imposta** |
| 161-175 | € 1.100 |
| 176-200 | € 1.600 |
| 201-250 | € 2.000 |
| Superiore a 250 | € 2.500 |

* **dall'1.1.2021 al 31.12.2021** l'ìmposta è così individuata.

|  |  |
| --- | --- |
| **CO2 g/km** | **Imposta** |
| 191-210 | € 1.100 |
| 211-240 | € 1.600 |
| 241-290 | € 2.000 |
| Superiore a 290 | € 2.500 |

Tale imposta:

* è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
* non si applica ai veicoli per uso speciale;
* è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

**ACQUISTO VEICOLI CON / SENZA ROTTAMAZIONE DALL'1.1 AL 31.12.2021**

In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 31.12.2021** anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

* di un contributo per l'acquisto di un veicolo con **contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000**, così determinato;

|  |  |
| --- | --- |
| **CO2 g/km** | **Contributo** |
| 0-20 | € 2.000 |
| 21-60 | € 2.000 |

* di un contributo per l'acquisto di un veicolo **in assenza di rottamazione**, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000**, così determinato.

|  |  |
| --- | --- |
| **CO2 g/km** | **Contributo** |
| 0-20 | € 1.000 |
| 21-60 | € 1.000 |

I contributi in esame sono riconosciuti per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica aventi un **prezzo inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.

**ACQUISTO VEICOLI DALL'1.1 AL 30.6.2021 CON ROTTAMAZIONE**

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 30.6.2021** un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un **contributo pari a € 1.500** per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almento € 2.000**.

Il contributo in esame è riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica che siano omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6** di ultima generazione aventi un **prezzo** risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 40.000** (IVA esclusa).

**ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 / AUTOVEICOLI SPECIALI M1**

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1.2021 al 30.6.2021veicoli commerciali di categoria N1** nuovi di fabbrica / **autoveicoli speciali di categoria M1** nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Massa totale a terra** | **Veicoli esclusivamente elettrici** | **Ibridi / alimentazione alternativa** | **Altre tipologie di alimentazione** |
| **0 - 1,999** |  |  |  |
| Con rottamazione | 4.000 | 2.000 | 1.200 |
| Senza rottamazione | 3.200 | 1.200 | 800 |
| **2 - 3,299** |  |  |  |
| Con rottamazione | 5.600 | 2.800 | 2.000 |
| Senza rottamazione | 4.800 | 2.000 | 1.200 |
| **3,3 - 3,5** |  |  |  |
| Con rottamazione | 8.000 | 4.400 | 3.200 |
| Senza rottamazione | 6.400 | 2.800 | 2.000 |

**RISTORI CITTÀ PORTUALI - commi 734 e 735**

In sede di approvazione è stato istituito un apposito fondo per il 2021, con una dotazione di € 5 milioni, al fine di "ristorare" le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia COVID-19.

I criteri / modalità di riparto del fondo in ragione della riduzione del numero di passeggeri è demandato ad un apposito Decreto.

**CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE - commi da 1087 a 1089**

In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il **riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022**, a favore di:

* persone fisiche;
* esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualititivo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

* per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
* per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

**IMPOSTA TRASFERIMENTI DENARO ALL'ESTERO (MONEY TRANSFER) - comma 1120**

È confermata la soppressione dell'[art. 25-novies, DL n. 119/2018](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799495/19964909) che prevede(va) dall'1.1.2019 l'introduzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro, c.d. "Money Transfer", ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Stati extraUE da parte di istituti di pagamento di cui all'[art. 114-decies, D.Lgs. n. 385/93](https://all-in.seac.it/#/document/7/2712928/20049128), che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento).